

*IL Comitato di coordinamento*

*e*

*La Commissione degli esperti*

PAGINA BIANCA

### ***Il Comitato di coordinamento***

La presente relazione, così come le due precedenti è redatta dal "Comitato di Coordinamento e Alta Vigilanza per il risanamento di Bagnoli" in ottemperanza alla disposizione contenuta nel comma 4, dell'art. 1 della Legge 18 novembre 1996 n. 582.

Detta disposizione prescrive che il "Comitato di coordinamento e alta vigilanza presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui al comma 1", quindi di quelle attività affidate all'IRI per l'attuazione del risanamento ambientale di Bagnoli.

Dette attività sono in sostanza tutte quelle concernenti il risanamento ambientale dei siti interessati e consistono in particolare:

- smantellamento dei macchinari e degli impianti commerciabili dell'area ex ILVA;
- demolizione degli impianti industriali non commerciabili, dei capannoni, delle reti di distribuzione nonché delle strutture residue della detta area ex ILVA e di quella ex ETERNIT, con frantumazione del refrattario, del cemento armato, degli inerti e della muratura e conseguente loro smaltimento e/o avvio a ricircolo;
- recupero e avvio a ricircolo dei residui da lavorazioni siderurgiche (loppe d'altoforno e scorie d'acciaieria);
- bonifica dall'amianto dell'area ex ETERNIT e di manufatti e/o strutture contenenti amianto nell'area ex ILVA;
- bonifica del suolo e del sottosuolo delle aree ex ILVA ed ex ETERNIT (di quest'ultima dopo l'ultimazione della bonifica dall'amianto).

Inoltre, all'art. 1, comma 4, della legge speciale per la bonifica di Bagnoli è previsto che: il Ministero dell'ambiente... integra il piano di cui al comma 1 per la bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina, comprensivo del ripristino della morfologia naturale della costa in conformità allo strumento urbanistico del comune di Napoli, definendo un primo stralcio del programma..."

Il relante Comitato di Coordinamento è organo istituito dalla legge speciale ed ha la funzione di supportare l'attuazione del piano di risanamento attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni fondamentali:

- rapporti con gli Enti Pubblici e con il soggetto attuatore;
- sorveglianza della corretta e puntuale esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge sulla esecuzione del piano di risanamento;
- superamento di particolari nodi di carattere giuridico, tecnico ed amministrativo;
- rispetto della tempistica e delle modalità esecutive nei confronti del soggetto attuatore:

Esso è espressione diretta delle Amministrazioni centrali competenti e delle Amministrazioni locali preposte all'intervento di bonifica, voluto a garanzia di controlli nella fase operativa e per svolgere, opportunamente integrato, anche funzione di conferenza di Servizi.

Infine, la legge 448/98 all'art. 31, comma 43, ha affidato al Comitato di coordinamento, integrato solo a tale scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del Comune, il compito di individuare i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti.

Il Comitato ha quindi provveduto ad individuare gli edifici civili degli impianti e delle strutture da conservare quale testimonianza storica del passato industriale del sito assumendo la deliberazione del 22 marzo 1999, trasmessa in pari data al Comune di Napoli con nota CB/56/99, ciò in attesa che sul complesso di edifici e strutture (di cui il piano approvato dal CIPE nel dicembre 1994 prevedeva il riutilizzo post bonifica) sia ufficializzato il giudizio di incompatibilità con la destinazione definitiva e particolareggiata dell'area da parte del Comune di Napoli con successiva Conferenza di Servizi.

***In allegato 1 è riportata la deliberazione adottata dal Comitato.***

Per completezza d'informazione, si segnala anche che nel corso del 1999 sono stati introdotti disposizioni e vincoli che interessano le aree di Bagnoli. In particolare:

- decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 6.8.1999 che dichiara il notevole interesse pubblico per tre aree site nel Comune di Napoli in località Bagnoli-Coroglio, tra cui gran parte delle aree oggetto della bonifica (oltre alla fascia di mare per una profondità di cinquecento metri dalla battigia), e decreta il vincolo ex L.1497/1939 ai fini della salvaguardia paesaggistica dei luoghi.  
E' in corso un'iniziativa del C.N.R. di realizzare un grandioso centro di ricerca proprio in un'area insistente negli ex siti industriali di Bagnoli, di cui è venuto a conoscenza il Comitato di coordinamento nel novembre 1999. Costituendo tale iniziativa una prima occasione di valorizzazione dell'area, il Comitato si è attivato per pervenire a soluzioni delle complesse problematiche che comportano necessariamente la convergenza sull'operazione delle espressioni di consenso delle varie autorità competenti.
- ordinanza del Ministro dell'Interno del 21.12.1999 (in parte integrante l'ordinanza dello stesso Ministro del 25.2.1999 n. 2948) che stabilisce, tra l'altro, che il Commissario delegato - Sindaco del Comune di Napoli progetta e, a seguito dell'approvazione da parte del Ministro dell'Ambiente, realizza gli interventi di ripristino della morfologia naturale della costa, di cui all'art.1, comma 14, L.582/96, non compresi nelle attività di risanamento ambientale dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo Iri e dell'ex Eternit affidate all'Iri dallo stesso art.1 della citata legge. Il Commissario delegato - Sindaco del Comune di Napoli subentra nelle attività già poste in essere dal Ministero dell'Ambiente e dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino, ove previsti dalla concessione demaniale relativa all'area marina, a carico dei concessionari e, in caso di mancata esecuzione, previa messa in mora, esegue tali interventi in danno degli stessi concessionari. Nel contesto della citata ordinanza del febbraio 1999, il Ministro dell'interno delegato alla Protezione civile, ha affidato al Comitato di coordinamento ed alla Commissione degli esperti, il compito di assistere - a richiesta - il Commissario delegato ai sensi dell'art. 11, comma 3 della predetta ordinanza, per la realizzazione degli interventi di bonifica dell'arenile di Coroglio-Bagnoli e dell'area marina antistante.

### *La Commissione degli esperti*

Dall'ottobre 1996 ha iniziato ad operare la Commissione degli esperti di cui al comma 4 dell'art. 1 della citata legge 582/96 che costituisce organo di supporto del Comitato di coordinamento, con funzioni che qui di seguito si ricapitolano:

- effettua il monitoraggio, che ha luogo almeno ogni sei mesi, delle attività di cui al comma 1, art. 1, della legge e ne riferisce al Comitato di coordinamento;
- attesta il raggiungimento del livello di intervento certificato dagli stati di avanzamento dei lavori ai fini dell'erogazione del contributo statale;
- valuta ed esprime parere di congruità su specifici progetti e trasmette detto parere al Comitato di coordinamento e alta vigilanza;
- realizza e diffonde periodicamente tramite il Comitato i dati informativi di "facile comprensione" al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica;
- rende parere al Comitato sulle istanze che in base ai dati diffusi possono pervenire dalle associazioni ambientaliste;
- esercita un'attività di sorveglianza sui lavori e verifica in ordine alla regolare esecuzione dei medesimi

La Commissione ha tenuto una conferenza informativa pubblica nell'aprile 1999.

PAGINA BIANCA

*Il Soggetto attuatore*

PAGINA BIANCA



### *Il Soggetto attuatore*

Come già indicato nella premessa, la Società Bagnoli S.p.A. è il soggetto formalmente deputato dall'I.R.I. S.p.A. - con presa d'atto dell'allora competente Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - all'attuazione dell'intervento di risanamento e bonifica di cui al co.1 dell'art.1 della L.582/96.

La Società Bagnoli S.p.A., nel suo operare, s'interfaccia e collabora con gli organismi di controllo e vigilanza, anche tecnico/scientifica, istituiti ex co.4 dell'art.1 della sopracitata disposizione di legge.

La stessa Società è dotata di proprie ed autonome strutture (tecniche, commerciali, amministrative, logistiche), con le quali - tra l'altro - provvede al coordinamento generale delle attività di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui al Piano Cipe '94 e alla realizzazione di alcune tipologie di lavori con proprio personale, direttamente e/o con formale distacco dello stesso presso Società terze.

La Società Bagnoli gestisce i rapporti con le Organizzazioni Sindacali per l'attuazione e l'applicazione degli accordi, intervenuti a suo tempo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il raggiungimento e l'applicazione di accordi che, nel divenire delle attività, si rende necessario concludere con gli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

La Società ha inoltre adeguato la propria struttura con il ricorso a specifiche e qualificate professionalità, in relazione all'evoluzione della normativa di riferimento (in campo ambientale, degli appalti pubblici, della progettazione), che ha modificato l'originario complesso di norme sulle quali erano basate le previsioni del Piano approvato dal C.I.P.E. nel dicembre 1994.

PAGINA BIANCA

***Il Personale***

PAGINA BIANCA